



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 182 DEL 26/06/2025

OGGETTO : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; CHIUSURA STRADA CON DIVIETO DI SOSTA IN VIA RE UMBERTO I

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta presentata in data 26/06/2025 da Ufficio Tecnico comunale di Lainate con la quale comunica la necessità di chiusura della sede stradale in Re Umberto I per asfaltatura;
Rilevato che per esigenze di sicurezza dei veicoli e dei pedoni è necessario provvedere ad adottare le discipline della circolazione stradale richieste tenuto conto dei lavori previsti nelle località indicate;
Considerate le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;
Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 08:00 del 1/7/2025 alle ore 18:00 del 02/07/2025

IN VIA RE UMBERTO I - tratto tra Largo Salvo D'acquisto e via Franzoso

- limite di velocità di 30km/h nei tratti interessati dai lavori;
- chiusura sede stradale - garantendo traffico pedonale;
- il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel tratto interessato dai lavori;
- percorso alternativo per veicoli e pedoni: via Filzi - via XXV Aprile;
- esclusi dalla presente ordinanza i soli residenti e per il solo transito;
- Il mancato rispetto delle suesposte condizioni determina la perdita di ogni effetto di legge del presente atto.

E' a carico dell'impresa posizionare gli avvisi, i divieti di sosta e la segnaletica stradale necessari nei termini di legge, l'inizio dei lavori è subordinato all'esecuzione delle prescrizioni della presente ordinanza che integra e modifica (temporaneamente) tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con il presente provvedimento. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra determina la perdita di ogni effetto giuridico della presente ordinanza.

AVVISA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Commissario Dott. Lorenzo Pasqualetti.



Città di Lainate

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli organi di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Prescrizioni: Per l'attuazione del provvedimento, i fini della sicurezza stradale, sono elencate le seguenti prescrizioni a cui l'ESECUTORE DEI LAVORI dovrà scrupolosamente attenersi:

Prescrizioni particolari: idonea e completa segnaletica stradale. Posa divieti di sosta almeno 48 prima dell'inizio dei lavori

Prescrizioni generali:

- *l'area dell'occupazione deve essere delimitata in modo visibile sia di giorno che di notte;
- *nel caso di scavi e re interri dovrà essere sempre garantita l'uniformità della sede stradale;
- *che sia garantita la sicurezza dei pedoni e veicoli per mezzo di idonea segnaletica nel caso di manovre di mezzi operativi nelle aree adiacenti;
- *che i divieti e le deviazioni siano resi noti con l'apposita segnaletica che dovrà essere apposta dalla ditta esecutrice;
- *che la ditta esecutrice adotti, durante tutta la durata dei lavori, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e del transito veicolare nella zona interessata dall'occupazione mediante apposizione di idonea segnaletica di pericolo conforme alle prescrizioni del codice della strada e del regolamento di esecuzione, nonché con predisposizione di percorsi pedonali protetti, se necessari, idoneamente segnalati, accessibili anche da persone con limitata capacità motoria.

Il Responsabile
Mortellaro Laura / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente